

Legge regionale 09 giugno 2022 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

Capo I

Disposizioni in materia di relazioni internazionali

Art. 1

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3/2002)

1. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole <<i>Paesi dell'Est Europa>> sono aggiunte le seguenti: <<e per l'attuazione delle politiche di sviluppo dell'Unione Europea>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.